

4. La Società di Mutuo Soccorso

4.7 Il regime fiscale

4.7.3 L'IVA e le altre imposte indirette

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), emanata con il D.P.R. 633/72, si qualifica come imposta sugli affari e si applica al valore aggiunto determinatosi in ciascuna fase o passaggio del ciclo produttivo o commerciale. Tale imposta, gravando esclusivamente sul consumatore finale, si presenta in generale per l'operatore economico come un'imposta neutra.

I presupposti soggettivi ed oggettivi definiti dall'art. 1 della norma che governa la IVA, consistono rispettivamente nell'esercizio abituale di una impresa o di arti e professioni e nell'effettivo compimento di cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato, allargato ormai al territorio dell'Unione Europea.

Le operazioni contemplate dalla norma in questione vengono classificate in operazioni soggette alle regole dell'imposta ovvero escluse dall'applicazione dell'imposta.

Le prime (operazioni soggette) possono essere classificate in:

- 1) **IMPONIBILI**: gli importi di tali operazioni sono soggetti all'IVA.
- 2) **NON IMPONIBILI**: individuabili nelle esportazioni, nelle operazioni assimilate alle esportazioni, e nei servizi internazionali ai sensi degli artt. 7, 8, 8 bis e 9 del D.P.R. 633/72. Tali operazioni non sono soggette all'applicazione dell'imposta, mancando il requisito della territorialità. Fanno riferimento infatti ad operazioni poste in essere da e per paesi non ricompresi nel territorio dell'Unione Europea.
- 3) **ESENTI**: si tratta di operazioni il cui elenco è dettato dall'art. 10. A tali operazioni, pur risultando i requisiti dell'imponibilità, non si applica l'IVA per espressa volontà del legislatore.

Le seconde (operazioni escluse), non rientrando nella previsione dell'IVA, non sono in alcun modo soggette alle disposizioni che regolano l'imposta.

La determinazione del momento impositivo, regolamentata dall'art. 6, individua il momento in cui si considera effettuata una operazione soggetta alla IVA.

Semplificando, la individuazione del "momento impositivo" può essere schematizzata come segue, avendo riferimento ai diversi tipi di operazione:

- a) Per la cessione di beni immobili o mobili registrati: alla stipula dell'atto pubblico.
- b) Per la cessione di beni mobili: alla consegna o spedizione all'acquirente.
- a) e b) (ipotesi di deroga): all'eventuale momento anteriore in cui dovesse essere emessa fattura o pagato tutto o in parte il corrispettivo dovuto.
- c) Per la prestazione di servizi: al pagamento del corrispettivo, anche parziale.

Con il D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 313, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 66, lett. a) e b) della legge 662/96, la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni comunitarie contenute nella direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 e successive modificazioni. Gli interventi modificativi hanno riguardato in particolare :

- a) l'individuazione della soggettività passiva di imposta che esclude ora lo svolgimento delle attività di mero godimento, non dirette alla produzione di beni o di servizi,
- b) la detrazione di imposta e le relative rettifiche, escludendone il diritto per gli acquisti di beni e servizi destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa, arte o professione od utilizzati per operazioni che esulano dal campo di applicazione dell'imposta.

In particolare il decreto 313/97 ha introdotto nella norma IVA

la nozione di "esigibilità" dell'imposta ovvero del momento a partire dal quale l'erario ha diritto a percepire il tributo. In base a quanto disposto dal nuovo quinto comma dell'art. 6 del D.P.R. 633/72, l'esigibilità dell'imposta coincide con gli eventi (consegna, spedizione, fatturazione, pagamento) al cui verificarsi le varie operazioni si considerano effettuate. Come chiarito nella circolare 24 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze, intervenuta a definire gli aspetti applicativi del nuovo decreto, il momento in cui si verifica l'esigibilità dell'imposta riveste particolare importanza in quanto viene altresì assunto come momento in cui sorge il diritto alla detrazione in capo all'acquirente.

Delineati così in grande sintesi i connotati essenziali dell'imposta, occorre verificare se la Società di Mutuo Soccorso possa essere ricondotta tra i soggetti passivi di tale imposta. A tale fine occorre preliminarmente richiamare l'art. 4 del D.P.R. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 313/97, che definisce per esercizio di impresa *"l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzata in forma di impresa, diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del c.c."*. L'attività istituzionale svolta dalla Società di Mutuo Soccorso che, si ribadisce, consiste in un aiuto ai soci in caso di necessità personale o familiare, non configura una attività di natura commerciale ai sensi della normativa civilistica, né tanto meno una attività organizzata in forma di impresa.

Così, anche l'amministrazione finanziaria nella Ris. 500771 del 19-10-1973 - Min. Fin. Dir. Gen. Tasse - ha disposto, per la generalità degli enti mutualistici, che tali enti, *"non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività agricola o commerciale, né esercitando tale attività in via accessoria mediante una distinta organizzazione, restano al di fuori della sfera*

dell'applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto soggettivo...".

Ne deriva che la Società di Mutuo Soccorso in qualità di ente che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole commerciale rientra nella previsione del quarto comma dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, per la quale si considerano effettuate nell'esercizio di imprese e vengono conseguentemente assoggettate ad imposta "*solamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole*".

Pertanto le operazioni effettuate nell'ambito delle attività istituzionali non hanno alcun rilievo ai fini di tale imposta e non rendono obbligatori gli adempimenti previsti dalla normativa IVA (tenuta dei registri, obblighi di fatturazione, etc.) Per tali attività, occorre ribadire, non si applica nemmeno il comma 4 del già citato art. 4 che stabilisce che rientrano nell'ambito delle attività commerciali ed assumono quindi rilievo ai fini dell'applicazione dell'imposta, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dietro richiesta dei soci, associati e partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Per l'attività commerciale eventualmente svolta, l'art. 19-ter del D.P.R. 633/72 ammette la detrazione dell'imposta soltanto limitatamente agli acquisti inerenti tale attività, purché quest'ultima venga gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività istituzionale (art. 20 D.P.R. 600/73). Con tale disposizione il legislatore, nel mentre ha voluto escludere dal campo di applicazione dell'imposta gli atti che costituiscono esplicazione della essenziale attività istituzionale, ha voluto comunque assoggettare al tributo gli atti da essi posti in essere se effettuati nell'esercizio di attività commerciali ed agricole, dando, quindi, esclusivo rilievo alla qualità oggettiva dell'attività,

nell'ambito della quale il bene è ceduto o il servizio è prestato, pur se il soggetto che la esplica non può qualificarsi imprenditore commerciali od agricolo secondo i principi del diritto comune. L'ammissibilità alla detrazione di imposta è condizionata quindi non solo dall'esistenza di una gestione dell'attività commerciale esercitata con contabilità separata, ma anche alla conformità di questa alle regole previste dal D.P.R. 600/73 agli effetti delle imposte sui redditi. L'assenza della contabilità anche in relazione all'attività principale o la sua tenuta con modalità tali da renderla inattendibile impedisce la detrazione, venendo infatti a mancare in tal modo l'oggettivo riferimento per evidenziare l'imposta relativa ai soli acquisti effettuati nell'esercizio di attività commerciali (art. 19-ter, 3° comma, D.P.R. 600/73).

Relativamente ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale e dell'attività istituzionale l'imposta è ammessa in detrazione per la parte imputabile alla sola attività commerciale.

L'art. 10 della norma IVA contempla una particolare agevolazione che rileva per le Società di Mutuo Soccorso che operano nel settore della assistenza sanitaria integrativa, in forza della quale sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto *"le prestazioni di ricovero e cura rese da ... Società di Mutuo Soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto ..."*. Così, analogamente a quanto previsto dalla disciplina delle imposte sui redditi anche la norma IVA pone quale condizione indispensabile al fine di poter fruire del regime agevolativo il requisito della personalità giuridica.

Avendo riguardo alle altre imposte indirette contemplate nel nostro ordinamento tributario, è possibile riscontrare come le Società di Mutuo Soccorso siano destinatarie di numerose agevolazioni ed esenzioni previste già dalla stessa legge istitutiva. L'art. 9 della L. 3818/1886 stabiliva infatti che *"Le società di mutuo soccorso registrate ... godono :*

- 1) *l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro conferita alle società cooperative dall'art. 228 del codice di commercio ;*
- 2) *la esenzione della tassa sulle assicurazioni e dall'imposta di ricchezza mobile come dall'art. 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021 ;*
- 3) *la parificazione alle opere pie per il gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e di registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi ;*
- 4) *la esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci."*

Tali agevolazioni però, sono state riconfermate dalle singole leggi che disciplinano i diversi tributi solo in parte e limitatamente ad alcuni atti compiuti dalle Società di Mutuo Soccorso.

Avendo riguardo alle agevolazioni per l'imposta di registro, l'art. 9 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, così come modificato dall'art. 66, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ricomprende tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, oltre che gli atti propri della società indicati nell'art. 4 della parte I della tariffa allegata al medesimo decreto (costituzione e aumento del capitale o patrimonio, operazioni analoghe alla fusione tra società, modifiche statutarie comprese le trasformazioni e le proroghe, assegnazioni ai soci associati e partecipanti) anche "*quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale... , comprese le lettere e i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, ed ogni altra scrittura ad essi inerenti*" posti in essere dalle Società di Mutuo Soccorso.

In base a quanto disposto dall'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26-10-1972 n. 642, recante la Disciplina dell'imposta di bollo, non dovranno essere assoggettati a tale imposta gli atti costitutivi e modificativi della Società di Mutuo Soccorso nonché

quelli relativi al recesso ed all'ammissione dei soci.

I benefici tributari appena illustrati sono consentiti esclusivamente per gli atti che rientrano nelle ipotesi contemplate dalle norme menzionate. L'amministrazione finanziaria con Ris. 250350 del 24-5-1979 ha infatti escluso la possibilità di applicare l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare posti in essere da una società di Mutuo Soccorso sostenendo che *"per tali atti non sono previste particolari agevolazioni nemmeno agli effetti dell'imposta ipotecaria"*.

La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e precisamente l'art. 25 del D.P.R. 643 del 26-10-1972, prevede l'esenzione da tale imposta per gli incrementi di valore degli immobili destinati allo svolgimento dei fini istituzionali delle Società di Mutuo Soccorso. L'esclusione da tale imposta è inoltre prevista dalla citata disposizione per la generalità degli enti non commerciali, in ragione della particolare utilizzazione di tali immobili che costituiscono per tali enti i mezzi essenziali per lo svolgimento delle attività proprie. Peraltro, per gli immobili che non vengono utilizzati direttamente per fini istituzionali opera la riduzione al 50% dell'imposta prevista dal comma 5 dell'art. 25 del D.P.R. 634/1972.

Le agevolazioni contemplate nella legge istitutiva ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni restano in vigore per effetto di quanto disposto dall'art. 62 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che fa salve le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.

Peraltro l'art. 8 della legge n. 3818/1886 prevede che i lasciti e le donazioni effettuati con carattere di perpetuità a favore della Società di Mutuo Soccorso dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e che le eventuali rendite derivanti dagli stessi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Sempre con riferimento agli immobili, occorre ricordare che l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) colpisce i fabbricati, le

aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, fatte salve le esenzioni soggettive ed oggettive previste dalla legge. Soggetti passivi sono i proprietari di tali beni, o quei soggetti diversi che godono di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto o abitazione) sugli immobili.

Le società di mutuo soccorso in qualità di enti non commerciali potrebbero però essere destinatarie del regime agevolativo previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ricorrendo tutte le condizioni richieste dalla norma medesima. In forza di tale disposizione sono esenti dall'imposta : *"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, ..., destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ..."*. Peraltro al fine di contenere eventuali elusioni dall'imposta, il legislatore, con l'art. 59 del D. Lgs. 446/97, ha concesso ai comuni la facoltà di stabilire che tale esenzione si applica a condizione che gli immobili oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale destinatario della agevolazione.

Infine, per completezza di trattazione occorre segnalare che l'art. 28 della legge 5-7-1961 n. 641 (Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine) prevede una riduzione del 30%, concessa dai comuni, sulle tariffe relative ai diritti di affissione per la pubblicità effettuata dalle Società di Mutuo Soccorso legalmente riconosciute.